



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4
Adunanza Ordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2019. (CONFERMA).

L'anno duemiladiciannove addi quattordici del mese di febbraio alle ore 20:45 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, **SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE** .

Eseguito l'appello nominale, risultano:

(P: presente A: assente)

POLO LUIGI	P	MASON OSCAR	P
BEDON IVO	P	DICATI TULLIO ALBERTO	P
SPADA ANTONIO	P	BUOSO ALESSANDRA	P
BUSON CLAUDIO	P	BACCAGLINI GIAMPAOLO	P
SIEVE CATERINA	P	BOARETTI ALESSANDRO	A
ZAMBELLI ALESSANDRO	P	SCARPARO RINO	A
CHIOETTO SANDRO	P		

Assiste alla seduta il/la Sig./ra RANZA GIORGIO, Segretario Comunale. Il Sig. POLO LUIGI nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Designa quindi Scrutatori i consiglieri:

BEDON IVO

SIEVE CATERINA

BUOSO ALESSANDRA

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
POLO LUIGI

Il Consigliere Anziano
BEDON IVO

Il Segretario Comunale
RANZA GIORGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg. Pubbl. N. 150. Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che in data odierna, copia di questa delibera è affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 19-02-2019 al 06-03-2019.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Quarantin Geremia

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

- *676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*
- *677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

VISTI INOLTRE:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

ATTESO CHE la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), come modificato con successivi atti consiliari n. 55 del 29.12.2014 e n. 8 del 31.03.2015;

TENUTO CONTO CHE per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

CONSIDERATO CHE il gettito TASI incassato e stimato per l'anno 2018 ammonta a € 117.000,00;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 38 del 28.12.2017 con al quale sono state approvate/confermate le aliquote TASI per l'anno 2018 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

VISTI:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ..."*;
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ..."*.

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), come modificato con successivi atti consiliari n. 55 del 29.12.2014 e n. 8 del 31.03.2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 14/02/2018 relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2019, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019 (confermando quelle vigenti per l'anno precedente), nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

- **ALIQUOTA 2,00 (due) per mille:**

per tutti i fabbricati DIVERSI da Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini I.M.U. comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, terreni ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti (**le abitazioni principali e relative pertinenze dal 01.01.2016 sono esenti**);

STIMATO in € 117.000,00 il gettito TASI anno 2019 derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra, precisando che il mancato gettito per le abitazioni principali, (quantificato in euro 255.372,62) verrà riconosciuto dallo Stato all'interno del Fondo di Solidarietà comunale anno 2019 ;

DATO ATTO CHE, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione edifici comunali;
- manutenzione del verde;
- sgombero della neve;
- protezione civile;
- biblioteca, attività culturali e manifestazioni;
- servizi demografici;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede di seguito riportata:

Servizio	Costo Servizi Euro	Gettito stimato TASI Euro	Grado di copertura dei costi
Missione 03 -Pubblica sicurezza- vigilanza – protezione civile	96.889,00		
Missione 05 – Biblioteca e attività culturali	75.298,00		
Missione 09 – Tutela ambiente, verde pubblico	52.576,00		
Missione 10 – trasporti e mobilità –parte corrente (manutenzione strade, pubblica illuminazione, ecc.)	275.957,00		
Missione 12 – Politiche sociali	388.031,00		
Missione 1 – programma 3 - Servizio manutenzione edifici pubblici (solo cap. 10455 e cap.10465)	150.000,00		
Missione 1 – programma 7 - Servizi demografici	62.696,00		
TOTALE	1.101.447,00	117.000,00	10,62%

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

- o *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO Il Decreto del Ministero dell'Interno in data 07.12.2018 - (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018) che stabilisce il differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2020 - 2021 al 28.02.2019;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 12 del 31/01/2019);

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo del TUEL n.267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile;

Sentiti i seguenti interventi:

Sindaco: Anche per la TASI la proposta è di conferma rispetto alle tariffe approvate l'anno scorso e cioè: ALIQUOTA 2‰ (due per mille) per tutti i fabbricati DIVERSI da Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini I.M.U. comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, terreni ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti (le abitazioni principali e relative pertinenze dal 01.01.2016 sono esenti). Per il dettaglio si veda il regolamento comunale. Il gettito è stimato in € 117.000 a fronte di un costo complessivo previsto per i servizi erogati di € 1.101.447 e quindi **corrispondente al 10,62% dei costi** sostenuti dall'Ente. (Servizi indivisibili: illuminazione pubblica; sicurezza; manutenzione strade; manutenzione edifici comunali; manutenzione del verde; sgombero della neve; protezione civile; biblioteca, attività culturali e manifestazioni; servizi demografici);

Con voti:

Favorevoli n. 9;

Astenuti n. 0;

Contrari n. 2 (Buoso Alessandra, Baccaglini Giampaolo);

espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti ed accertati con l'assistenza degli scrutatori retro indicati;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) **anno 2019**:
 - **ALIQUOTA 2,00 (due) per mille**, per tutti i fabbricati DIVERSI da Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini I.M.U. comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, terreni ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti (**le abitazioni principali e relative pertinenze dal 01.01.2016 sono esenti**);
- 3) **Di stimare** in € 117.000,00 il gettito della T.A.S.I. anno 2019 derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 4) **Di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - b) Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - c) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizio	Costo Servizi Euro	Gettito stimato TASI Euro	Grado di copertura dei costi
----------	--------------------	---------------------------	------------------------------

Missione 03 -Pubblica sicurezza- vigilanza - protezione civile	96.889,00		
Missione 05 – Biblioteca e attività culturali	75.298,00		
Missione 09 – Tutela ambiente, verde pubblico	52.576,00		
Missione 10 – trasporti e mobilità –parte corrente (manutenzione strade, pubblica illuminazione, ecc.)	275.957,00		
Missione 12 – Politiche sociali	388.031,00		
Missione 1 – programma 3 - Servizio manutenzione edifici pubblici (solo cap. 10455 e cap.10465)	150.000,00		
Missione 1 – programma 7 - Servizi demografici	62.696,00		
TOTALE	1.101.447,00	117.000,00	10,62%

- 5) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2019**;
- 6) **Di dare atto che** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 09.04.2014, come modificato con atto consiliare n. 55 del 29.12.2015 e con successivo atto consiliare n. 8 del 31.03.2015;
- 7) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013 la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) **Di dare atto** che compete al Responsabile del Servizio l'adozione degli adempimenti successivi e conseguenti ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune – Sezione Trasparenza;

inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza

Con voti:

Favorevoli n. 9;

Astenuti n. 0;

Contrari n. 2 (Buoso Alessandra, Baccaglini Giampaolo);

espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti ed accertati con l'assistenza degli scrutatori retro indicati;

DELIBERA

1. **Di dichiarare** questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000 stante l'urgenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere **Favorevole**.

li, 22-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantin Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere **Favorevole**.

li, 22-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantin Geremia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **e' divenuta esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO